



E.O. Ospedali Galliera di Genova

(Tale riconosciuto con D.P.R. 26.2.1969, n.392)

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
(D.P.C.M. 14 luglio 1995)

in applicazione dell'art.9, comma 9, della legge 12.2.1968, n.132, confermato dall'art.41, comma 2, della legge 23.12.1978, n.833, nonchè del D.lgs 30.12.1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni.

(GIA' OPERA PIA DE FERRARI BRIGNOLE SALE - GENOVA)

STATUTO

deliberato

dal Consiglio di Amministrazione

nella seduta del 22 luglio 2002

APPROVATO

con DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE

del 28 agosto 2002

PREAMBOLO

L'Ente ospedaliero "Ospedali Galliera", sorto per volontà della Duchessa di Galliera sua Fondatrice per "assistere i poveri infermi" e dalla stessa posto sotto l'alta sovrintendenza dell'Arcivescovo pro-tempore di Genova, si trova per ciò stesso chiamato a garantire una cura e un'attenzione particolari nei confronti della persona malata o inferma.

Per attuare una tale volontà l'Ente intende assicurare agli infermi la migliore assistenza sanitaria, servendosi dei progressi della scienza e delle tecnologie diagnostiche e terapeutiche, nel pieno rispetto dell'inviolabile dignità di ogni persona, nella difesa e promozione dei suoi diritti e responsabilità, a cominciare da quelli riguardanti la vita umana dal suo inizio alla sua fine naturale.

L'Ente inoltre intende rifiutare quanto oggettivamente può ledere tale dignità, indipendentemente da ogni distinzione di sesso, censo, etnia, nazionalità, credo religioso.

L'Ente infine intende impegnarsi nella cura e nell'attenzione della persona colpita dalla malattia ispirandosi al comune senso di condivisione e di solidarietà e ai principi evangelici dell'uomo come immagine di Dio e della carità cristiana.

Art. 1

(Costituzione)

- 1.** L'Opera Pia Ospedaliera fondata dalla Duchessa di Galliera, Marchesa Maria Brignole Sale, vedova del Marchese Raffaele De Ferrari Duca di Galliera, con gli Atti 22 dicembre 1877, rogato Borsotto e 31 marzo 1885 rogato Ghersi, sotto il titolo "Opera Pia De Ferrari Brignole Sale", e costituita in Ente Morale coi R.R. Decreti 4 dicembre 1879 e 18 febbraio 1886, è stata trasformata, a sensi della legge 12.2.1968, n.132, in Ente ospedaliero con D.P.R. 26 settembre 1969, n.392.
- 2.** L'Ente ospedaliero "Ospedali Galliera" – che conserva la propria autonomia per effetto della legge 23.12.1978, n.833 (art.41, comma 2) e del D.lgs 30.12.1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni - è retto dal presente Statuto.

Art.2

(Principio di salvaguardia)

1. L'Ente ospedaliero si intende in perpetuo fondato sul principio di autonomia stabilito dalla Fondatrice nell'Atto 31 marzo 1885 di costituzione definitiva dell'Opera Pia, di cui al precedente art.1, alle condizioni in esso scritte e con le riserve apposte per quanto concerne la composizione del Consiglio di Amministrazione ed il suo funzionamento, giusta la legge 12.2.1968, n.132 e successive disposizioni.

Art.3

(Organi dell'Ente ospedaliero)

1. Sono organi dell'Ente ospedaliero:
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente
 - il Vice Presidente
 - il Direttore generale
 - il Collegio sindacale.

Art. 4

(Il Consiglio di Amministrazione)

1. Compongono il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ospedaliero:
 - a) l'Arcivescovo *pro tempore* di Genova;
 - b) un rappresentante del Comune di Genova;
 - c) il Priore *pro tempore* del Magistrato di Misericordia in Genova;
 - d) sei Consiglieri elettivi a tempo, da nominarsi conformemente alle disposizioni di cui all'art.5.
2. Durante la vacanza della sede arcivescovile è componente del Consiglio di Amministrazione, in luogo dell'Arcivescovo, l'Autorità ecclesiastica che ne fa le veci.
3. Il rappresentante del Comune di Genova deve rivestire la qualifica di assessore o consigliere comunale ed è nominato dall'Autorità comunale

competente secondo le norme vigenti al momento della designazione. Egli rimane in carica fino alla designazione del successore, quantunque sia cessata dalla carica l'Autorità che l'ha designato.

4. Partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione il Direttore generale, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario, con voto consultivo. In caso di assenza o impedimento dei predetti funzionari partecipano alle adunanze coloro che ne fanno le veci.

Art. 5

(Modalità di elezione e sostituzione dei Consiglieri)

1. La nomina dei Consiglieri elettivi spetta al Consiglio di Amministrazione per modo che i membri restanti in ufficio eleggono il membro scadente o mancante.
2. Dei sei Consiglieri elettivi dovrà uscire dall'Ufficio uno per ciascun anno e per anzianità di nomina; ciascun membro elettivo durerà in carica sei anni.
3. In caso di morte, dimissione o mancanza per altre cause, di qualche Consigliere prima che finisca il tempo del suo Ufficio, sarà nominato un altro Consigliere che starà in carica soltanto quel tempo per cui avrebbe ancora dovuto rimanervi il Consigliere cessato. I Consiglieri cessanti sono sempre rieleggibili.
4. Qualora i componenti del Consiglio, compresi quelli indicati nell'art.4, comma 1, lettere a), b), c), si riducessero, per qualsiasi causa, ad un numero inferiore a cinque, la nomina dei Consiglieri elettivi mancanti a questo numero, sarà effettuata da un collegio comprendente l'Arcivescovo di Genova, il Sindaco di Genova, il Presidente della Corte d'Appello di Genova o quelle autorità che, in caso di vacanza dell'ufficio, ne facessero le veci oppure, nell'avvenire, tenessero luogo delle tre nominate. Una volta che sia raggiunto il numero minimo di cinque, il Consiglio di Amministrazione eleggerà gli altri componenti elettivi mancanti.
5. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione decade automaticamente dal mandato. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio nella riunione immediatamente successiva.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione esercitano le loro funzioni personalmente.

7. In deroga a quanto stabilito nel comma 5, il Priore del Magistrato di Misericordia può farsi rappresentare da un membro dello stesso Magistrato. Resta salva la disposizione di cui all'art.7, comma 3.

Art. 6

(Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza relativamente ai seguenti atti:
 - a) modifiche dello Statuto, adozione dei regolamenti, nomina del Vice Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione;
 - b) nomina del Direttore generale;
 - c) approvazione della convenzione per lo svolgimento delle attività dell'Ente ospedaliero;
 - d) definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
 - e) approvazione dei bilanci annuali e pluriennali di previsione in rapporto agli obiettivi ed ai programmi definiti;
 - f) approvazione dei bilanci consuntivi di esercizio;
 - g) nomina del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario, su proposta del Direttore generale;
 - h) approvazione di progetti generali di restauro, ampliamento e ristrutturazione del nosocomio;
 - i) accettazione di donazioni, eredità e legati con oneri a carico dell'Ente;
 - l) costituzione di diritti reali;
 - m) alienazioni di beni immobili e reinvestimenti dei relativi proventi;
 - n) deliberazioni concernenti le liti attive e passive e relative transazioni limitatamente agli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
 - o) ratifica delle ordinanze d'urgenza del Vice Presidente;
 - p) adozione di strumenti e metodologie ai fini della verifica generale della qualità dei servizi e delle prestazioni nonché della gestione economica delle risorse;

- q) verifica del conseguimento, da parte del Direttore generale, degli obiettivi prefissati e attribuzione allo stesso del compenso relativo ai risultati di gestione;
 - r) autorizzazione alla stipula di convenzioni per sperimentazioni gestionali.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di cinque componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
 4. Non può partecipare alla seduta del Consiglio, e limitatamente alla pratica nella quale ha interesse, il Consigliere che si trova nelle condizioni previste dall'art.19 della legge n.265/1999.
 5. Le votazioni si fanno per appello nominale. Si procede a votazione segreta quando si tratti di questioni concernenti persone. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
 6. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dai Consiglieri presenti.
 7. Le modalità di comunicazione dell'ordine del giorno, e quelle di formazione e pubblicità dei processi verbali sono stabilite in apposito regolamento. Fino all'entrata in vigore di detto regolamento si applicano le pertinenti disposizioni dello Statuto organico del 27 giugno 1896 e successive modificazioni.
 8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione non soggette, ai sensi di legge, ad approvazione e/o controllo esterno sono immediatamente esecutive.

Art. 7

(Il Presidente)

1. La presidenza dell'Ente ospedaliero spetta di diritto all'Arcivescovo di Genova.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Egli ha l'alta sovrintendenza dell'Ente, così che le attività dell'Ente si svolgano in coerenza con le finalità enunciate nel preambolo.
3. Qualora non possa partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, l'Arcivescovo-Presidente può farsi rappresentare da un Canonico della Metropolitana, resta comunque fermo quanto stabilito nell'art.8, commi 4 e 6.

Art. 8

(Il Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i sei componenti di cui all'art.4, comma 1, lettera d), dura in carica un triennio e può essere confermato per ulteriori due mandati sempre che conservi l'ufficio di Consigliere.
2. L'elezione del Vice Presidente ha luogo nel secondo mese precedente la scadenza del triennio. In caso di cessazione anticipata, l'elezione ha luogo entro un mese dall'intervenuta vacanza dall'ufficio.
3. Il Vice Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente per gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione ed esercita le funzioni indicate nei commi 4 e 5.
4. Il Vice Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impedimento del Presidente, ed anche se questi sia rappresentato da un Canonico della Metropolitana, ai sensi dell'art.7, comma 3.
5. Il Vice Presidente coordina l'attività del Consiglio di Amministrazione con quella del Direttore generale; adotta, in via d'urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica del medesimo nella prima seduta successiva; svolge eventuali altre funzioni a lui attribuite dal presente Statuto e da regolamenti dell'Ente.
6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina e, in caso di nomine contemporanee, quello designato dell'Arcivescovo-Presidente all'inizio di ogni anno.

Art. 9

(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato, per chiamata diretta, dal Consiglio di Amministrazione fra persone in possesso, al momento della nomina, dei requisiti previsti dalla normativa statale, per la corrispondente figura professionale delle aziende sanitarie.
2. Il Direttore generale provvede alla gestione dell'Ente in conformità alle linee programmatiche ed agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di

Amministrazione e nell'ambito delle competenze a lui attribuite dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti; egli assiste il Presidente e il Vice Presidente nell'adempimento dei compiti ad essi spettanti; adotta i provvedimenti di competenza della gestione.

3. Il Direttore generale è solidalmente responsabile, a sensi di legge, con gli amministratori per gli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione, tranne quando abbia fatto constare a verbale il proprio motivato dissenso.
4. Spettano altresì al Direttore generale le funzioni amministrative che non siano attribuite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Vice Presidente ed ai dirigenti.
5. Il Direttore generale può delegare ai dirigenti talune competenze a lui spettanti secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Direttore generale designa un proprio sostituto, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, tra il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario.

Art. 10

(I dirigenti)

1. Le unità organizzative alle quali sono preposti i dirigenti sono individuate in apposito regolamento, che precisa le rispettive sfere di competenza.
2. I dirigenti rispondono al Direttore generale, nell'esercizio delle funzioni loro conferite, in rapporto al perseguimento degli obiettivi loro assegnati dal Direttore generale tramite un piano esecutivo di gestione dallo stesso predisposto.
3. Si applicano ai dirigenti le norme statali e regionali relative allo stato giuridico dei dipendenti di pari qualifica in servizio presso le aziende ospedaliere.

Art. 11

(Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei Dirigenti)

1. Salvo quanto disposto dal presente Statuto, lo stato giuridico e il trattamento economico del Direttore generale e degli altri dirigenti sono disciplinati conformemente alla normativa vigente per le corrispondenti figure delle aziende ospedaliere.

Art. 12

(Collegio sindacale)

1. Presso l'Ente ospedaliero opera un Collegio sindacale la cui composizione e competenze sono stabilite dalla legge 12.2.1968, n.132 e dal D.lgs n.502/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Art.13

(Consiglio dei sanitari e Collegio di direzione)

1. Presso l'Ente ospedaliero operano un Consiglio dei sanitari ed un Collegio di direzione la composizione e le competenze dei quali sono stabilite dal D.lgs n.502/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14

(Patrimonio e contabilità dell'Ente ospedaliero)

1. Il patrimonio dell'Ente ospedaliero è quello risultante dai registri inventariali dei beni immobili e mobili, vidimati a sensi di legge. Per quanto concerne la tenuta dei predetti registri, si applica la disciplina regionale omologa vigente per le aziende ospedaliere della Regione Liguria.

La disciplina relativa alle scritture contabili dell'Ente ospedaliero e della relativa contabilità è adottata con rinvio a quella vigente per le aziende ospedaliere regionali in quanto applicabile.

Art. 15

(Assistenza religiosa)

1. L'assistenza religiosa ai ricoverati di religione cattolica è garantita mediante convenzione da stipularsi con l'Ordinario diocesano; l'assistenza religiosa ai ricoverati di altre religioni sarà svolta sulla base della normativa statale e/o regionale che regola il riconoscimento ufficiale delle medesime, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di culto.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello di approvazione da parte del Ministro della salute.

Firmato:

Il Presidente : Sua Em.za il Cardinale Dionigi TETTAMANZI

Il Vice Presidente: Dott. Carlo POLAZZINI

I Consiglieri: Prof. Avv. Piergiorgio ALBERTI

Prof. Avv. Fausto CUOCOLO

Avv. Giorgio GUERELLO

Rag. Giuseppe MONGIARDINO

Dott. Ing. Giuliano RIZZERIO

Dott. Ing. Paolo VALENTINI

Il Direttore generale: Dott. Ing. Franco DE BENEDETTI

Verbalizzante - Il Direttore amministrativo Dott. Giovanni CAZZULO

Presente il Direttore sanitario Dott. Giovanni Battista ANDREOLI